

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA MENSA E SUI SERVIZI SCOLASTICI

Art. 1

Scopo

Visti gli art. 7 Legge sulla scuola, 34-39 Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare e 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpc. 2 e 186 LOC, il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse d'uso della mensa e dei servizi scolastici.

Art. 2

Prestazioni

L'istituto fornisce le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:

- a. refezione SI
- b. refezione SE per gli allievi nel caso in cui la famiglia si trovasse nella necessità di usufruirne o in caso di condizioni meteorologiche avverse su decisione del Municipio
- c. refezione per dipendenti e docenti
- d. trasporto scolastico
- e. servizio dentario scolastico
- f. scuola fuori sede

Art. 3

Diritto alla prestazione della mensa

Hanno il diritto di usufruire della mensa scolastica:

- a. regolarmente gli allievi della SI
- b. gli allievi della SE su richiesta scritta.
- c. i dipendenti comunali
- d. i docenti

Art. 4

Diritto alle altre prestazioni

Tutti gli allievi hanno diritto al trasporto e alla frequenza della scuola fuori sede.

Art. 5

Partecipazione finanziaria ai costi della mensa

a. Allievi

A parziale copertura dei costi viene richiesta una partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.

In caso di famiglie che si trovassero in precarie condizioni economiche provate, il Municipio può accordare riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione della tassa.

Alle famiglie non domiciliate è chiesta una partecipazione che tiene conto della copertura dei costi.

b. Impiegati e docenti

A impiegati e docenti è chiesta una partecipazione finanziaria stabilita da un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza.

Art. 6

Partecipazione finanziaria ai costi della scuola fuori sede

Per la scuola fuori sede è richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza.

L'ammontare della partecipazione finanziaria delle famiglie è stabilito di volta in volta, a dipendenza del costo dell'attività.

Art. 7

Ammontare della partecipazione degli aventori

Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie, dei dipendenti e dei docenti entro i limiti seguenti:

a.	refezione allievi SI	da fr. 50.00 a fr. 80.00	mensili *
b.	refezione allievi SE	da fr. 5.00 a fr. 10.00	per pasto
c.	refezione per dipendenti e docenti	da fr. 12.00 a fr. 18.00	per pasto
d.	trasporto scolastico	gratuito	
e.	servizio dentario scolastico	gratuito	
f.	scuola fuori sede	da fr. 12.00 a fr. 20.00	al giorno

* (In caso di assenza di un allievo per la metà dei pasti ed oltre, verrà fatturata la metà della quota mensile. Per il mese di giugno verrà fatturata la metà della quota mensile)

Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

Art. 8

Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF

Art. 9**Vie di contestazione**

Le contestazioni di qualsiasi tipo relative all'applicazione del presente regolamento sono risolte dal Municipio.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato nei modi e nei termini fissati dalla legge organica comunale.

Art. 10**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 2009

Per il Municipio:

Il sindaco:
Michele Rotanzi

Il segretario:
Bruno Giovanettina

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 19 giugno 2009

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, con risoluzione del 18 agosto 2009

Lavizzara, 12 maggio 2009